



COMUNE DI CITTADELLA

Provincia di Padova



Reg. Ord. _____

CORPO POLIZIA LOCALE

OGGETTO: Ordinanza ex art. 54, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2008, n. 267 : divieto di esposizione al pubblico di giornali, riviste, manifesti, locandine e materiale in genere a contenuto osceno a salvaguardia della pubblica decenza e del decoro urbano.

IL SINDACO

RICHIAMATI

- il Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170, denominato “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della Legge 13 aprile 1999, n. 108”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2001;
- l’art. 5 del Decreto Legislativo sopra richiamato che al punto d) recita: “è comunque vietata l’esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1409 del 16 maggio 2003 di attuazione del Decreto Legislativo n. 170/2001 con l’emanazione in materia della “disciplina delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica”;
- l’art. 11 della sopra citata D.G.R. ove è espressamente stabilito il divieto di esporre al pubblico giornali, riviste e materiale pornografico, indipendentemente dal contenuto, osceno o meno, della copertina e il successivo art. 12 in materia di sanzioni da comminare in caso di accertate violazioni;
- l’art. 528 del C.P. che punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 103, chiunque esponga pubblicamente scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie;
- l’art. 35 del vigente Regolamento Comunale sulle pubbliche affissioni relativamente all’obbligo di munirsi da parte degli interessati, della preventiva autorizzazione per l’affissione in luogo pubblico e/o aperto al pubblico di manifesti od altro materiale;
- l’art. 7, lettera p) del vigente Regolamento di Polizia Urbana, ove per la salvaguardia della sicurezza e del decoro urbano, è vietato compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre contrarie al pubblico decoro o che possono recare molestia alla pubblica decenza e moralità;

CONSIDERATO che

- si è avuto modo di constatare come, in alcuni punti adibiti per la vendita di giornali e riviste in esercizio all’interno del territorio comunale di Cittadella, siano essi edicole, chioschi, e/o altre entità commerciali promiscue situate in aree soggette a pubblico transito (distributori di carburanti, aree ferroviarie, tabaccherie, ecc.), venga esposto alla pubblica visione per l’attività di vendita, materiale (riviste, giornali, audiovisivi, calendari, e quant’altro) a contenuto pornografico;
- la legge vieta che sia esposto al pubblico materiale pornografico per la vendita atto a offendere il pudore avendo con riferimento un pubblico minore di 18 anni;
- il divieto di esposizione al pubblico di materiale pornografico si pone quale principio a tutela dei minori e di rispetto di chiunque non voglia trovarsi forzatamente davanti a detto materiale nel mentre si appresta ad acquistare tutt’altro;

- all'interno dei punti di vendita di giornali e riviste, il materiale a contenuto pornografico, non deve essere esposto alla pubblica vista, non deve essere visibile né dall'esterno né dall'interno e deve essere custodito in un luogo separato appositamente indicato dalla scritta "*Vietato ai Minori di anni 18*");

- si è avuto modo altresì di constatare come, in particolar modo nel centro storico, si invalsa la cattiva abitudine di affiggere sugli spazi murali accessibili di immobili privati, manifesti e/o locandine dal contenuto sovente volgare che precipuamente si caratterizza mediante rappresentazioni e disegni corredati da frasi e parole a contenuto osceno, che oltrepassa la soglia del buon gusto offendendo il comune senso del pudore;

- questa assidua pubblicazione di immagini e frasi indecenti, suona peraltro come indesiderata offesa non solo nei confronti delle persone adulte, ma anche e soprattutto nei riguardi dei minori ed in particolar modo dei bambini;

- risulta del tutto evidente come, per la vistosa volgarità riprodotta, detti mezzi pubblicitari appartengano senza alcun dubbio a quelle pubblicazioni, disegni, immagini e/o altri oggetti a carattere osceno di cui, ai sensi dell'art. 528 del Codice Penale, ne è vietata l'esposizione a difesa dei valori riconducibili al buon gusto ed al rispetto del comune senso del pudore;

- l'affissione di tale materiale spesso esercitata sulle facciate di immobili collocati in particolare nel centro storico, si palesa peraltro quale attività diretta a creare una diffusa percezione di incuria e degrado e di una generale alterazione del decoro urbano con la conseguente necessità e obbligo di intervenire adottando apposito provvedimento teso a ripristinare il normale stato delle cose;

VISTO l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'articolo 54, comma 4-bis, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui dispone che con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 sopra citato con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

VISTO l'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 – emesso in attuazione dell'articolo 54, comma 4-bis d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - nella parte in cui precisa che per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza pubblica un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

VISTO l'articolo 2 del predetto decreto ministeriale ove vengono elencati i possibili interventi del Sindaco al fine di realizzare gli obiettivi di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana precisandosi la possibilità di intervenire per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool;

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico o privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;

RITENUTO CHE il fenomeno preso in esame dal presente provvedimento rientri pienamente nel novero degli situazioni in relazione alla quale sono compatibili e perfettamente legittimi interventi del Sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche al di fuori di situazioni di contingibilità ed urgenza, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 2 lettere b), c), d), e) del D.M. 5 agosto 2008 sopra citato;

RITENUTO pertanto che vietare ogni forma di esposizione pubblica di materiale (riviste, giornali, pubblicazioni, audiovisivi, manifesti e locandine) a contenuto osceno e/o pornografico sia, sul piano sostanziale, atto perfettamente funzionale e strumentalmente idoneo a contrastare il fenomeno teso ad offendere la pubblica decenza e il rappresentato degrado urbano e, sul piano della legittimità formale, atto perfettamente compatibile con i nuovi poteri concessi al Sindaco dall'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e si appalesi utile a perseguire le finalità di prevenzione e contrasto dei beni sicurezza urbana come definiti dal D.M. 5 agosto 2008;

ATTESO ulteriormente che il provvedimento di che trattasi non ha natura contingibile ed urgente, non rappresentando i fenomeni argomentati profili di straordinarietà ed urgenza, non avendo di conseguenza applicazione limitata nel tempo, costituendo a tutti gli effetti atto normativo a valenza non temporalmente vincolata;

PRESO ATTO che, con nota del 18.11.2008 lo schema del presente atto è stato preventivamente comunicato al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1409 del 16 maggio 2003

VISTA la Legge 31 marzo 1998, n.114;

VISTO il Decreto Legislativo n. 507/93 in materia di Pubbliche Affissioni

VISTO il Regolamento Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTO l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 6, comma 1 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n. 125;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008;

VISTO l'art. 7/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

O R D I N A

1) Per le finalità di prevenzione a salvaguardia della sicurezza urbana in relazione all'articolo 2 lettera e) del D.M. 5 agosto 2008 sopra citato, in tutti i punti di vendita di giornali e riviste in esercizio all'interno del territorio comunale di Cittadella, siano essi edicole, chioschi, e/o altre entità commerciali a vendita promiscua situate in aree soggette a pubblico transito (distributori di carburanti, aree ferroviarie e quant'altro), è fatto divieto di esporre alla pubblica visione materiale (riviste, giornali, audiovisivi, calendari, e quant'altro) avente contenuto pornografico.

- 2) All'interno di detti punti di vendita, il materiale a contenuto pornografico, non dovrà essere visibile ed accessibile direttamente al pubblico, e dovrà essere esposto e custodito in un luogo appositamente separato con l'indicazione della scritta "*Vietato ai Minori di anni 18*".
- 3) Per le finalità di prevenzione a salvaguardia della sicurezza urbana in relazione all'articolo 2 lettere b), c), d), e) del D.M. 5 agosto 2008 sopra citato, in tutto il territorio comunale, è vietata l'affissione di manifesti che rappresentano disegni corredati da frasi e parole dal contenuto osceno al limite della pornografia tali da oltrepassare la soglia del buon gusto e dileggiando pesantemente la morale e la pubblica decenza.
- 4) Le violazioni accertate in merito a quanto disposto dai precedenti punti 1) e 3) della presente ordinanza, , saranno punite con la sanzione pecuniaria amministrativa di € 500,00.= oltre alla sospensione dell'attività in caso di violazione di cui al punto 1) e alla rimozione dei manifesti nel caso previsto dal punto 3). Della violazione a quanto stabilito dal precedente punto 3), risponderà oltre che l'autore materiale del fatto qualora individuato, anche il responsabile solidale inteso quale soggetto committente per l'affissione del manifesto.
- 5) L'inosservanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, in quanto la medesima è finalizzata a prevenire e contrastare beni quali la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica saranno, per giurisprudenza costante, punite altresì con la pena di cui all'art. 650 c.p., salvo diverso avviso della Autorità Giudiziaria;
- 6) Il Comune a mezzo del servizio di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine, vigileranno affinché quanto disposto dai precedenti punti della presente ordinanza sia correttamente osservato, pena la comminatoria nel caso contrario, della sanzioni previste.
- 7) Al presente provvedimento venga data ogni più ampia divulgazione mediante i consueti e diffusi mezzi di comunicazione (albo comunale - organi di stampa e radio televisivi – sito internet del Comune, ecc..).
- 8) Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- 9) Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ricorso gerarchico al Prefetto di Padova (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199), oppure, in via alternativa ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034).
- 10) Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 si comunica che con riferimento al presente provvedimento, il responsabile del relativo procedimento è il Dr. Antonio PAOLOCCI, Comandante il Corpo di Polizia Locale di Cittadella, Via Marconi, n. 3, 2° Piano, Tel. 049/9413488 – Telefax 049/9413483.
- 11) La presente ordinanza viene trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Padova, alla Questura di Padova, al Comando Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Cittadella, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Cittadella, al Comando Polizia Locale di Cittadella.

Dalla Residenza Municipale, li 08.11.2008

IL SINDACO
- On. Dr. Massimo BITONCI -